



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

Prot. n. 45768 del 08.10.2024

ORDINANZA INGIUNZIONE N. 2 - DEL 02.10.2024

IL RESPONSABILE APICALE E.Q. CON F. D.

Premesso che:

- con atto di citazione notificato alla Provincia di Avellino in data 20.02.2002 “omissis”, in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia minore “omissis”, all’epoca minorenni (entrambe nella qualità di eredi dell’Arch. “omissis”) e l’Arch. “omissis” convenivano in giudizio la Provincia di Avellino innanzi al Tribunale di Avellino, chiedendo al Giudice adito di:
 - ✓ *dichiarare esistenti tutti i presupposti previsti dagli art.2041 e 2042 c.c. per la proponibilità ed esperimento della presente azione locupletoria;*
 - ✓ *accertare e dichiarare dunque che il progetto predisposto dal gruppo di professionisti è stato (anche) implicitamente riconosciuto dall’Amministrazione Provinciale di Avellino che lo ha concretamente utilizzato per l’intervento di ristrutturazione e adeguamento del Palazzo della Prefettura del capoluogo;*
 - ✓ *per l’effetto condannare la convenuta Amministrazione Provinciale di Avellino ad indennizzare i dichiaranti nella qualità della correlativa diminuzione patrimoniale nella misura di € 35.764,03 o in quella maggiore o minore che il Tribunale, all’esito dell’istruttoria a compiersi, riterrà di determinare in giustizia, con l’aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo;*
- con sentenza n. 212/2007, depositata in data 16.02.2007, il Giudice accoglieva la domanda degli attori e condannava la Provincia di Avellino al pagamento di € 48.262,55 in distinto favore delle due parti attrici;
- con deliberazione n. 145 del 18.10.2007, il Consiglio Provinciale disponeva di:
 - ✓ *eseguire la sentenza n. 212/2007 del Tribunale di Avellino relativa al giudizio avente ad oggetto: “arricchimento senza causa” promosso contro l’Amministrazione Provinciale di Avellino dalla sig.ra “omissis”, vedova “omissis”, in proprio e quale genitrice esercente la patria potestà sulla figlia minore “omissis” e “omissis”;*
 - ✓ *riconoscere, ai sensi dell’art. 194, lett. a), del D. Lgv. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dall’esecuzione della predetta sentenza pari ad € 96.525,10;*
 - ✓ *corrispondere con successive determinazioni dirigenziali:*
 - a – *... omissis ...;*
 - b – *la somma di € 48.262,55 in favore della sig.ra “omissis”, in proprio e quale genitrice esercente la patria potestà sulla figlia minore “omissis”;*
- con determinazione n. 7845 del 30.11.2007 veniva liquidata e pagata la somma di € 48.262,55 in favore della sig.ra “omissis”, in proprio e quale genitrice di “omissis”;
- con atto di citazione in appello, notificato in data 07.03.2008, la Provincia di Avellino proponeva appello avverso la sentenza n. 212/2007 emessa dal Tribunale di Avellino;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.06.2008 si costituivano in giudizio “omissis”, “omissis” (nelle more divenuta maggiorenne) e “omissis”, chiedendo il rigetto del gravame, spiegando, altresì, appello la parziale riforma della sentenza al fine di veder riconosciuto un importo maggiore rispetto a quello accertato in primo grado, oltre alla refusione delle spese di primo grado e secondo grado;
- la Corte di Appello di Napoli, IV Sez. Civile **con sentenza n. 4259/2014**, accoglieva l’appello riformando totalmente la sentenza di primo grado, affermando:
 - a) *In accoglimento del primo motivo dell’appello principale di riforma della sentenza appellata rigetta le domande avanzate da “omissis” “omissis” e “omissis” nei confronti della Provincia di Avellino dichiarando per l’effetto assorbiti i restanti motivi dell’appello principale e l’appello incidentale;*
 - b) *Condanna “omissis”, “omissis” e “omissis” a rifondere in solido la Provincia di Avellino le spese di rappresentanza e difesa di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio in € 5.740,00 per il compenso, € 861,00 per le spese generali ed € 61,97 per le spese vive e, in relazione al secondo grado di giudizio, in € 6.720,00 per il compenso, € 1.008,00 per le spese generali ed € 521,93 per le spese vive e ripartisce, nei rapporti interni tra “omissis”, la “omissis” ed il “omissis”, ponendone un quarto a carico della prima, un quarto a carico della seconda e la metà a carico del terzo...;*
- avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, “omissis”, “omissis” e “omissis” proponevano ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione incardinato con R.G. n. 28207/2015;



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

- con **sentenza n. 11803/2020** depositata in data 18.06.2020 la Suprema Corte respingeva il ricorso compensando le spese tra le parti;
 - con diffida/messa in mora prot. n. 7023 del 10.03.2021 si richiedeva cumulativamente ad “omissis” e “omissis”, anche in esecuzione della sentenza n.11803/2020 della Corte di Cassazione, il pagamento della somma di **€ 48.262,55**, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, quale restituzione della somma percepita giusta deliberazione C. P. n. 145 del 18.10.2007 e determinazione n. 7845 del 30.11.2007;
 - con ruolo esecutivo n. 508/2023, compilato a seguito del mancato pagamento di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente per la riscossione dell’Ente, emetteva la cartella n.01220230000340026000 a carico di “omissis” per il pagamento della somma di € 70.330,37 con coobbligato “omissis”, destinataria della cartella di pagamento n. 01220230000340026001, giusta sentenza n. 11803/2020 della Corte di Cassazione;
 - con atto di citazione, ritualmente notificato, “omissis” proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., previa concessione di provvedimento sospensione, avverso la cartella di pagamento n. 01220230000340026001, notificata in data 22.02.2023; la Provincia di Avellino si costituiva in giudizio in resistenza;
 - con sentenza n. 435 del 28.02.2024 il Tribunale di Avellino accoglieva l’opposizione così statuendo:
 - ✓ *“ACCOGLIE l’opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto, dichiara l’insussistenza del diritto di agire in executivis con riferimento ai crediti portati dalla cartella esattoriale n. 01220230000340026001;*
 - ✓ *CONDANNA la Provincia di Avellino al pagamento delle spese di lite in favore di “omissis” che si liquidano nell’importo di € 2.700 oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge;*
 - ✓ *COMPENSA integralmente le spese di lite tra “omissis” e Agenzia delle Entrate – Riscossione”;*
 - nella citata sentenza n. 435/2024 il giudice adito così motivava l’accoglimento dell’opposizione: *‘le pronunce evocate dalla Provincia opposta, si ascrivono ad orientamenti giurisprudenziali ormai superati alla luce dei predetti più recenti e consolidati sviluppi interpretativi della giurisprudenza per cui si ritiene che laddove la sentenza d’appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga – come nella specie – un’espressa statuizione di condanna in tal senso, la stessa non costituisce titolo esecutivo per il recupero di detti importi (cfr. Cass. 20220/2022; Cass. n. 12387/2016 e Cass. n. 9287/2012)*
 - nel mentre, “omissis” non proponeva opposizione avverso le spese di lite pari ad € 4.952,08, quale quota parte di ¼ della somma complessiva di € 19.808,32, disposta dal Giudice di Appello, provvedendo al versamento mediante rate all’Agenzia delle Entrate Riscossione delegato da questo Ente creditore;
 - ad oggi e separatamente, il condebitore “omissis”, non riconoscendo il debito delle spese di lite pari ad **€4.952,08**, quale quota parte di ¼ della somma complessiva di € 19.808,32, ha proposto opposizione avverso altra cartella esattoriale n: 012 2022 00014802 06/000 Emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Provincia di Avellino creditrice, dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, senza censurare *l’inidoneità del titolo esecutivo* portato ad esecuzione per la restituzione delle somme versate a titolo di sorta capitale da questo Ente in esecuzione della sentenza di I grado, ma limitandosi sostanzialmente alla sola contestazione del *quantum*;
- Dato atto** *“che il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore”;*
- altresì, che: *chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento”;*
- Precisato** che:
- il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio;
 - la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011);
 - il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all’origine della controversia;



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

Considerato che sussistono e permangono le ragioni di fatto e diritto per la ripetizione delle somme *ut supra*, già intimate bonariamente nel 2021 con espressa costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione;

Dato atto che la somma indebitamente trattenuta dai debitori, rappresenta una entrata patrimoniale che va doverosamente recuperata a soddisfazione dell'interesse dell'Ente così leso;

Rilevato che il credito della Provincia di Avellino pari a € 48.262,55 vantato nei confronti di “omissis” e “omissis” è certo, liquido ed esigibile, derivando la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati;

Ritenuto di procedere all'intimazione/ingiunzione del pagamento della somma così dovuta attraverso legittima procedura atta al recupero dei crediti *tributari e patrimoniali*, ovvero *extra-tributari*, dell'Ente, quale quella prevista dal R.D. n. 639/1910 (T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), in considerazione della sua pacifica e conclamata natura di provvedimento amministrativo autoritativo, oltre che legittimo procedimento monitorio da prestarsi, come nella fattispecie, per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale unilateralmente formato dall'Ente pubblico nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo esecutivo civile ordinario è l'atto di precetto, suscettibile di definitività ed incontestabilità ove non sia stata proposta opposizione nei termini di legge;

Dato atto, altresì, che l'ingiunzione *de qua* può assumere anche una mera funzione di atto di accertamento della pretesa dell'amministrazione prescindendo dalla funzione di atto di riscossione, rinvenendo legittima e specifica applicazione anche per le entrate non tributarie e non previdenziali, ovvero per quelle definite come aventi/causa in rapporti di diritto privato dell'amministrazione", ivi incluse anche per le entrate patrimoniali derivanti da somme da recupero di finanziamenti pubblici;

Dato atto che “*La notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 può avvenire, ove possibile, direttamente da parte della P.A. a mezzo posta elettronica certificata*” (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 16.12.2020 n. 28829);

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Balestra; il presente atto non coinvolge interessi del Responsabile Apicale E.Q. con F.D. e del responsabile del procedimento, o di parenti entro il 4° grado ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Anticorruzione, e che il Responsabile del procedimento non ha rilevato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento, nonché ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia di Avellino, né difformità rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento provinciale vigente;

Visti:

- il T.U. 14.04.1910 n. 639;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ORDINA

Alla **sig.ra “omissis”** (cod. fisc.: “omissis”) e alla **sig.ra “omissis”** (cod. fisc.: “omissis”), in solido tra loro, di pagare alla Provincia di Avellino la somma di € 60.212,37 di cui:



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

- € 48.262,55 a titolo di restituzione delle somme versate da questo Ente in esecuzione della sentenza n. 212 del 16.02.2007 del Tribunale di Avellino riformata in appello con **sentenza n. 4259 del 24.10.2014** della Corte di Appello di Napoli, a sua volta confermata con sentenza n. 11803 del 18.06.2020 della Suprema Corte di Cassazione;
 - € 11.949,82 a titolo di interessi legali sulla somma di € 48.262,55, dalla data del mandato di pagamento n. 16036 del 04.12.2007 al 26.09.2024;
- il tutto oltre interessi legali maturandi dal 27.09.2024 fino al soddisfo;

INGIUNGE

a **“omissis”** (cod. fisc.: “omissis”) e **“omissis”** (cod. fisc.: “omissis”), in solido tra loro, di pagare alla Provincia di Avellino la somma di **€ 60.212,37**, oltre interessi legali maturandi dal 27.09.2024 fino al soddisfo, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente atto, mediante versamento che dovrà essere effettuato con il sistema PagoPa, accedendo al sito <http://www.provincia.avellino.it> sul link in basso a destra PagoPa e scegliendo le opzioni “tipo di dovuto” - “rimborso spese legali” - **“causale sentenza n. 4259 del 24.10.2014** della Corte di Appello di Napoli”.

AVVERTE

che:

- la presente ordinanza/ingiunzione costituisce titolo esecutivo;
- in mancanza di pagamento nel termine predetto, si procederà al recupero delle somme non versate mediante attivazione delle procedure esecutive;
- avverso la presente ordinanza/ingiunzione è possibile proporre ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nelle forme e termini di legge;
- è ammessa, entro 30 giorni dalla notifica della presente, la produzione di istanza di concessione del beneficio di rateizzazione.

INFORMA

che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Balestra;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è possibile prendere visione o estrarre copia degli atti, documenti, scritti difensivi, contenuti nel fascicolo del procedimento tenuto agli atti dell'ufficio Recupero del Servizio Autonomo Avvocatura presso la sede della Provincia Avellino in Avellino alla Piazza Libertà;
- per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si può contattare il Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti: tel. 0825790279, e-mail: mbalestra@provincia.avellino.it, Pec: info@pec.provincia.avellino.it;
- relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda all'allegata informativa.

DISPONE

la notifica del presente atto nelle forme di legge e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Avellino per 30 giorni.

Il Funzionario E.Q.
f.to dott.ssa Maria Balestra

Il Responsabile Apicale con F. D.
f.to Avv. Oscar Mercolino



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza della **Provincia di Avellino**, ente creditore come in atto, rappresentata ai fini del presente atto, dall'**avv. Oscar Mercolino**, nella qualità di *Responsabile Apicale E.Q. con funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Avvocatura*, il presente atto viene notificato al destinatario intestatario della presente **ordinanza n. 2 del 02.10.2024 prot. n. 45768 del 08.10.2024**, come in atti a:

- **“OMISSIS”** (C.F. “omissis”) con domicilio legale in “omissis” al “omissis”, e domicilio digitale: “omissis” (indirizzo elettronico estratto dal portale INI-PEC)